



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

Area: **Area 3 – Lavori Pubblici**
Servizio: **Lavori Pubblici e Patrimonio**

Ordinanza del Sindaco n° 9 del 05/07/2021

Oggetto: **Divieto di somministrazione di alimenti ai piccioni (*Columba livia* var. *domestica*) ed indicazione di misure idonee al loro contenimento in ambito urbano**

IL SINDACO

Preso atto che la presenza di piccioni, detti anche colombi di città (*Columba livia* var. *domestica*) in ambito urbano può generare l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie, e più in generale di degrado ambientale delle aree interessate;

Considerato che il centro abitato di Bibbona è interessato dalla presenza di numerosi piccioni, e che anche al fine di individuare misure di allontanamento e contrasto, con Determinazione Dirigenziale n. 590 del 06/11/2020 era stato affidato alla Dott.ssa Biologa Daniela Giustini il servizio di monitoraggio/censimento della popolazione di colombo di città;

Vista la Relazione finale di monitoraggio/censimento della popolazione di colombo di città redatta dalla Dott.ssa Biologa Daniela Giustini che evidenzia in particolare:

- l'esistenza di una notevole concentrazione di piccioni nell'abitato del capoluogo di Bibbona
- che popolazioni molto dense di piccioni interferiscono in modo vario con l'uomo e le sue attività, spesso creando delle criticità importanti, quali problemi ambientali per compromissione dell'igiene e del decoro urbano;
- che i piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura (batterica, micotica, protozoaria, zecche, punture di insetti, allergica)
- che un eccessivo numero di colombi di città concentrati in un limitato ambito urbano può generare problemi ecologici e di biodiversità, oltre a danni alle coltivazioni agricole;

Considerato:

- che l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;
- che sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture, e di condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano;
- che l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche;
- che la presenza di piccioni allo stato libero sul territorio comunale in ambito urbano può determinare il rischio potenziale di malattie infettive e parassitarie veicolate da volatili;

Ritenuto opportuno, quindi, perseguire le seguenti finalità:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

- attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di piccioni in ambito urbano ridefinendo le zone in cui è vietata la loro alimentazione
- indicando misure idonee per impedire la nidificazione o la sosta in edifici;

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie" e smi;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1) è vietato a chiunque in tutta la zona urbana di Bibbona capoluogo, (delimitata, ai sensi del codice della strada dai cartelli di inizio del centro abitato) di somministrare cibo ai piccioni ed altri volatili selvatici, con espresso divieto di gettare al suolo sia pubblico che privato, granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari;

2) è fatto obbligo ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano di Bibbona capoluogo ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili, con particolare riguardo alla zona del centro storico più esposta alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di mantenere pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili; di schermare con apposite reticelle o altra modalità idonea, ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, onde impedire l'accesso ai piccioni per il riparo e la nidificazione.

INVITA

i proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili, con particolare riguardo alla zona del centro storico più esposta alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili, ad installare ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.), onde impedirne lo stazionamento.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione, tramite l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, avvisi sulla stampa locale e social network, e venga trasmessa a:

Stazione Carabinieri di Bibbona;



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

Comando Polizia Municipale;
Area 3 - Lavori Pubblici - Ufficio Ambiente;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. L.gs. n. 267/2000 ed ss.mm.ii.

Che sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, la Polizia Municipale e gli Organi di polizia ed altri soggetti preposti al controllo del territorio;

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Serena Talamucci, Responsabile dell'Area 3 – Lavori Pubblici;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bibbona, dove rimarrà affisso per 15 giorni.

Il Sindaco
Massimo Fedeli